



21591/12

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, e adottare l'art. 52 del Reg. n. 2009/2007 in quanto:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

case di diffusione si applica l'art. 67 del Reg. n. 2009/2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Famiglia

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Francesco Maria Fioretti - Presidente -

R.G.N. 8279/08

Dott. Sergio Di Amato - Consigliere -

Dott. Rosa Maria Di Virgilio - Consigliere -

Cron. 21591

Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Rep.

Dott. Maria Acierno - Consigliere -

Ud. 15/6/12

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

, elettivamente domiciliata in Roma via

presso lo studio dell'avv.to

che la rappresenta e difende per delega in

calce al ricorso per cassazione;

- ricorrente -

contro

elett.te dom.to in Roma v.le

presso lo studio dell'avv.to

rappresentato e difeso dall'avv.

811 quale chiede di ricevere le comunicazioni di

cancelleria al n. di fax

per procura in

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, e adottare l'art. 52 del Reg. n. 2009/2007 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

1005

2012



calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte di appello de L'Aquila,
emesso e depositato il 18 dicembre 2007 nel
procedimento iscritto al n. 1108/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta all'udienza del
15 giugno 2012 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Figiani che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

1. ha chiesto, con ricorso dell'8 novembre 2006, la modifica delle condizioni economiche della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Avezzano il 13 marzo 2002. Ha resistito al ricorso Stefano Di Giacomo chiedendo in via riconvenzionale la modifica dell'affidamento dei due figli minori, convenzionalmente stabilito in favore della , nella forma dell'affido condiviso.
2. In data 17 maggio 2007 il Tribunale di Avezzano ha respinto la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento dei figli proposta dal .
3. La Corte di appello di L'Aquila ha invece disposto l'affidamento condiviso confermando sia la collocazione dei figli presso la madre che la disciplina delle frequentazioni con il padre.



4. Avverso il decreto della Corte di appello dell'Aquila propone ricorso per cassazione la affidandosi a tre motivi di ricorso: a) motivazione insufficiente a sostegno dell'affermazione che la conflittualità tra i genitori è irrilevante ai fini della valutazione dell'interesse dei minori all'affido condiviso; b) motivazione insufficiente quanto alla affermazione secondo cui il padre non può essere responsabile dell'avversione e del rifiuto dei figli alla sua frequentazione dato che né lui né i nonni paterni li frequentano da oltre tre anni; c) motivazione contraddittoria, quanto all'affermazione secondo cui l'avversione e il rifiuto dei figli verso il padre e i nonni paterni dipendono dalla madre che li condiziona in tal senso e non sono imputabili al padre. Ciò in quanto la madre non ha impugnato la decisione di primo grado che dispone le frequentazioni tra padre e figli e non ha chiesto il supporto delle strutture sociali per rimuovere tale conflittualità, dovendosi ritenere, al contrario, che la mancata impugnazione significa il contrario e che il non aver chiesto il supporto dei servizi sociali non esclude che tale omissione sia imputabile al padre, onerato al riguardo, con conseguente inidoneità di tale motivazione a sorreggere la decisione per cui la conflittualità tra padre e figli non comporta la contrarietà all'interesse dei figli all'affido condiviso.

5. Si difende con controricorso



Motivi della decisione

6. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in virtù della loro stretta interconnessione. Essi si presentano in larga parte non conferenti con la decisione adottata dalla Corte di appello e con le motivazioni che sono state espresse per spiegarne il fondamento. Infatti la Corte territoriale ha ritenuto che, a fronte di un regime legale che impone l'affido condiviso se non in caso di contrasto dello stesso con l'interesse preminente del minore, non emergeressero ragioni contrarie tali da giustificare l'affido dei minori alla sola madre. Secondo la Corte di merito la conflittualità esistente fra i due coniugi non può di per sé, né astrattamente né con riferimento allo specifico caso in esame, giustificare la deroga dal regime di affido condiviso in quanto lo stesso è stato ritenuto maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell'interesse dei figli minori. Si tratta di una motivazione che risponde indubbiamente a una esigenza di congruità logica e di adeguata valutazione dell'interesse dei minori. A tale valutazione la ricorrente non ha opposto elementi idonei a far ritenere la motivazione insufficiente o incongrua. La censura alla motivazione si incentra sulla presunta imputazione alla della responsabilità del rifiuto da parte dei figli alla frequentazione del padre. In realtà tale profilo - che

B. B. B.



potrebbe semmai avere un rilievo pregnante quanto alla scelta del coniuge convivente con i figli e del regime di frequentazione dell'altro genitore - è stato esaminato dalla Corte come possibile argomento contrario, nel preminente interesse dei figli minori, al regime di affidamento condiviso. La Corte di merito è però addivenuta a un convincimento contrario proprio nella logica, coerente all'intenzione del legislatore, di assicurare per quanto possibile il pieno esplicarsi del ruolo genitoriale di entrambi i coniugi. Il rapporto difficile del padre con i figli è stato - almeno in parte - addebitato al difetto di cooperazione fra i coniugi e alla scelta di non voler avvalersi di interventi esterni di sostegno quali quelli forniti dai servizi sociali. E' del tutto irrilevante ai fini del decidere analizzare se la Corte di appello abbia inteso imputare - come non è - alla la responsabilità di tale situazione. Piuttosto è stato messo in evidenza che tale posizione conflittuale dei figli rispetto alla figura paterna non giustificasse affatto la opzione verso un regime di affidamento esclusivo.

7. Il ricorso va pertanto respinto con compensazione integrale delle spese processuali in ragione della natura della controversia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le



generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs n.196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 giugno 2012.

Il Giudice relatore

Dott. Giacinto Bisogni

Il Presidente

Dott. Francesco Maria Fioretti

Depositato in Cancelleria

- 3 DIC 2012

- 3 DIC 2012

R. CANCELLIERE
Andrea Bianchi